

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO

BNP PARIBAS 4 ITALY

TITOLO I

ATTIVI E QUOTE

ARTICOLO 1 - Quote di comproprietà

I diritti di comproprietà sono espressi in quote, ognuna delle quali corrispondente a una stessa frazione dell'attivo del Fondo o, eventualmente, del comparto. Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sugli attivi del Fondo proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del Fondo è di 99 anni a partire dalla sua costituzione, salvo nei casi di scioglimento anticipato o di proroga previsti nel presente regolamento.

Qualora il Fondo sia un OICVM a comparti, ogni comparto emette quote in rappresentanza degli attivi del Fondo Comune d'Investimento ad esso attribuiti. In tal caso, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle quote del Fondo Comune d'Investimento sono applicabili alle quote emesse in rappresentanza degli attivi del comparto.

Il Fondo può emettere diverse categorie di quote le cui caratteristiche e condizioni di accesso sono precisate nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata del FCI.

Le diverse categorie di quote potranno:

- beneficiare di regimi differenti di distribuzione dei redditi;
- essere espresse in valute differenti;
- subire commissioni di gestione differenti;
- prevedere commissioni di sottoscrizione e di riscatto differenti;
- avere un valore nominale differente.

Le quote potranno essere frazionate, su decisione del Consiglio d'Amministrazione della società di gestione o del suo Presidente, in decimi, in centesimi, in millesimi o in decimillesimi denominati frazioni di quote.

Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il riscatto di quote sono applicabili alle frazioni di quote, il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresentano. Tutte le altre disposizioni del regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quote senza che sia necessario specificarlo, salvo quando non venga disposto diversamente.

Il Consiglio d'Amministrazione della società di gestione o il suo Presidente può decidere di procedere alla divisione delle quote attraverso la creazione di nuove quote attribuite ai detentori in cambio di vecchie quote. Le quote potranno anche essere accorpate.

Qualora il Fondo sia un OICVM *feeder fund*, i detentori di quote di tale OICVM *feeder fund* beneficiano delle medesime informazioni cui avrebbero diritto se fossero detentori di quote o azioni dell'OICVM *master fund*.

ARTICOLO 2 - Importo minimo dell'attivo

Non è possibile procedere al riscatto delle quote qualora l'attivo del Fondo Comune d'Investimento o, eventualmente, di un comparto, scenda al di sotto di una soglia stabilita dalla legge; in tal caso, e a meno che nel frattempo l'attivo sia tornato superiore a tale soglia, la società di gestione adotta le misure necessarie a procedere entro trenta giorni alla fusione o allo scioglimento del Fondo.

ARTICOLO 3 - Emissione e riscatto di quote

Le quote sono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei detentori sulla base del loro valore patrimoniale netto, maggiorato eventualmente delle commissioni di sottoscrizione.

I riscatti e le sottoscrizioni sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata.

Le quote del Fondo Comuni d'Investimento possono essere oggetto di una ammissione alla quotazione secondo la normativa vigente.

Le sottoscrizioni devono essere integralmente liberate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto. Le sottoscrizioni possono essere effettuate in contanti e/o mediante apporto di valori mobiliari. La società di gestione ha il diritto di rifiutare i valori proposti e, a tal fine, dispone di un termine di sette giorni a partire dal loro deposito per fare conoscere la propria decisione. In caso di accettazione, i valori apportati sono valutati secondo le regole stabilite all'articolo 4 e la sottoscrizione è realizzata sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei valori interessati.

I riscatti sono effettuati esclusivamente in contanti, salvo in caso di liquidazione del Fondo quando i detentori di quote hanno comunicato il loro consenso a essere rimborsati in titoli. I riscatti sono regolati dalla banca depositaria entro un massimo di cinque giorni dopo quello di valutazione della quota.

Tuttavia, se in circostanze eccezionali, il rimborso necessita della vendita preventiva di attivi compresi nel Fondo, questo termine può essere prolungato, senza tuttavia poter eccedere i 30 giorni.

Salvo in caso di successione o di donazione, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o da detentori a terzi, è assimilata a un riscatto seguito da una sottoscrizione; in caso di intervento di terzi, l'importo della cessione o del trasferimento deve, eventualmente, essere completato dal beneficiario per raggiungere almeno il livello della sottoscrizione minima previsto dal prospetto semplificato e dalla nota dettagliata.

In applicazione dell'articolo L 214-30 del codice monetario e finanziario, il riscatto da parte del Fondo Comune d'Investimento delle proprie azioni così come l'emissione di nuove azioni possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dalla società di gestione, quando circostanze eccezionali lo richiedano e qualora sia nell'interesse dei detentori.

Quando l'attivo netto del FCI (o, secondo il caso, di un comparto) è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa vigente, non è possibile effettuare alcun riscatto delle quote.

Articolo 4 - Calcolo del valore patrimoniale netto

Il calcolo del valore patrimoniale netto della quota è effettuato tenendo conto delle regole di valutazione precisate nella nota dettagliata del prospetto completo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

ARTICOLO 5 - La società di gestione

La gestione del Fondo è assicurata dalla società di gestione secondo l'orientamento definito per il Fondo.

La società di gestione agisce in ogni circostanza per conto dei detentori di quote ed è la sola abilitata a esercitare i diritti di voto afferenti i titoli compresi nel Fondo.

ARTICOLO 5 bis - Regole di funzionamento

Gli strumenti e i depositi ammessi nell'attivo del Fondo nonché le regole d'investimento sono descritti nella nota dettagliata del prospetto completo.

Il fondo è investito per oltre il 25% in crediti e prodotti assimilati.

ARTICOLO 6 - La banca depositaria

La banca depositaria garantisce la custodia degli attivi compresi nel Fondo, raggruppa gli ordini della società di gestione riguardanti gli acquisti e le vendite di titoli nonché quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribuzione afferenti i valori compresi nel Fondo. Assicura gli incassi e i pagamenti.

La banca depositaria accerta la regolarità delle decisioni della società di gestione. Se necessario, prende ogni provvedimento cautelare che ritenga necessario. In caso di controversie con la società di gestione, informa l'*Autorità des Marchés Financiers*.

Qualora il Fondo sia un OICVM *feeder fund*, la banca depositaria ha concluso un accordo di scambio di informazioni con la banca depositaria dell'OICVM *master fund*. Quando invece quest'ultima coincide con la banca depositaria del Fondo, essa deve predisporre un opportuno capitolato d'onori.

ARTICOLO 7 - Il revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è designato per sei esercizi dal consiglio d'amministrazione della società di gestione, previo consenso dell'*Autorità des Marchés Financiers*.

Il revisore dei conti svolge i compiti ed i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, ogni volta che sia necessario, la veridicità e la regolarità dei conti e delle indicazioni di natura contabile contenute nella relazione di gestione.

Il Revisore dei Conti può essere riconfermato.

Il revisore dei conti porta a conoscenza dell'*Autorità des Marchés Financiers*, nonché della Società di Gestione del Fondo Comune d'Investimento, le irregolarità e le inesattezze che ha rilevato nell'adempimento del suo mandato.

La valorizzazione degli attivi e la determinazione delle parità di scambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scorporo sono effettuate sotto il controllo del Revisore dei Conti.

Quest'ultimo stima ogni apporto in natura e redige sotto la propria responsabilità un rapporto relativo alla sua valutazione e alla sua remunerazione.

Il Revisore dei Conti certifica l'esattezza della composizione degli attivi e degli altri elementi prima della loro pubblicazione.

Gli onorari del Revisore dei Conti sono stabiliti di concerto tra quest'ultimo e il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione alla luce di un programma di lavoro che specifica i compiti ritenuti necessari.

In caso di liquidazione, il Revisore dei Conti valuta l'ammontare degli attivi e redige un rapporto sulle condizioni di tale liquidazione.

Il Revisore dei Conti attesta le situazioni alla base della distribuzione dei dividendi. Qualora

il Fondo sia un OICVM *feeder fund*:

- il Revisore dei Conti ha concluso un accordo di scambio di informazioni con il revisore dei conti dell'OICVM *master fund*.
- Quando invece è il Revisore dei Conti sia dell'OICVM *feeder fund* sia dell'OICVM *master fund*, redige un programma di lavoro idoneo.

I suoi onorari sono compresi nelle commissioni di gestione.

ARTICOLO 8 - I conti e la relazione sulla gestione

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione redige i documenti di sintesi, e predispone una relazione sulla gestione del Fondo e, eventualmente, relativa a ogni comparto per l'esercizio appena concluso.

L'inventario viene certificato dalla banca depositaria e tutti i documenti citati sopra sono controllati dal revisore dei conti.

La società di gestione tiene questi documenti a disposizione dei detentori di quote entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e li informa dell'ammontare dei redditi cui hanno diritto: tali documenti sono trasmessi per corriere su domanda esplicita dei detentori di quote, oppure sono messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso la banca depositaria.

TITOLO III

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

ARTICOLO 9 - Risultati

Il risultato netto dell'esercizio è pari all'ammontare degli interessi, degli arretrati, dei dividendi, dei premi, dei gettoni di presenza nonché di tutti i proventi relativi ai titoli compresi nel portafoglio del Fondo, ed eventualmente di ogni comparto, maggiorato dei proventi delle somme momentaneamente disponibili e ridotto delle commissioni di gestione e dell'onere dei prestiti.

Le somme distribuibili sono pari al risultato netto dell'esercizio maggiorato del riporto a nuovo e maggiorato o ridotto del saldo del conto di regolarizzazione dei redditi afferenti l'esercizio concluso.

La società di gestione decide della ripartizione dei risultati.

Per ogni categoria di quote, il FCI può optare per una delle formule seguenti:

- > capitalizzazione pura. Le somme distribuibili sono integralmente capitalizzate ogni anno ad eccezione di quelle oggetto di distribuzione obbligatoria ai sensi di legge.
- > distribuzione pura. Le somme sono integralmente distribuite, salvo arrotondamenti. La Società di gestione può decidere, in corso d'esercizio, la messa in pagamento di uno o più acconti su dividendi entro il limite dei redditi netti contabilizzati alla data della decisione.

TITOLO IV

FUSIONE - SCISSIONE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 10 - Fusione - Scissione

La società di gestione può apportare, in tutto o in parte, gli attivi compresi nel Fondo a un altro OICVM da essa gestito, oppure scindere il Fondo in due o più altri Fondi Comuni dei quali assicurerà la gestione.

Queste operazioni di fusione o di scissione possono essere realizzate solamente un mese dopo che i detentori di quote ne siano stati avvisati. Esse danno luogo alla consegna di un nuovo attestato che precisi il numero di quote detenute da ogni detentore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano eventualmente a ogni comparto.

ARTICOLO 11 - Scioglimento - Proroga

- Se gli attivi del Fondo, o eventualmente del comparto, restano inferiori per un periodo di trenta giorni alla soglia stabilita al precedente articolo 2, la società di gestione ne informa *l'Autorità des Marchés Financiers* e procede, salvo operazione di fusione con un altro Fondo Comune d'Investimento, allo scioglimento del Fondo o eventualmente del comparto.
- La società di gestione può sciogliere anticipatamente il Fondo o eventualmente un comparto; essa informa i detentori di quote della sua decisione e a partire da questa data le domande di sottoscrizione o di riscatto non saranno più accettate.
- La società di gestione procede inoltre allo scioglimento del Fondo o eventualmente del comparto in caso di domande di riscatto di tutte le quote, di cessazione dalla carica della banca depositaria, quando non sia stata designata un'altra banca depositaria, oppure allo scadere naturale della vita del Fondo, se la scadenza non è stata prorogata.

La società di gestione informa *l'Autorità des Marchés Financiers* per corriere della data e della procedura di scioglimento prescelta. Successivamente, invia all'*Autorità des Marchés Financiers* la relazione del revisore dei conti.

La proroga di un Fondo può essere decisa dalla società di gestione di concerto con la banca depositaria. La sua decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima dello scadere della durata prevista per il Fondo e portata a conoscenza dei detentori di quote e dell'*Autorité des Marchés Financiers*.

ARTICOLO 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, la banca depositaria o la società di gestione è incaricata delle operazioni di liquidazione. A tale scopo sono investiti dei più ampi poteri per realizzare gli attivi, pagare gli eventuali creditori e ripartire il saldo disponibile tra i detentori di quote in contanti o in valori mobiliari.

Il revisore dei conti e la banca depositaria continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla fine delle operazioni di liquidazione.

Gli attivi dei comparti sono attribuiti ai rispettivi detentori di quote di tali comparti.

TITOLO V

CONTROVERSIE

ARTICOLO 13 - Competenza - Elezione di domicilio

Tutte le controversie relative al Fondo che dovessero sorgere durante il suo funzionamento o in occasione della sua liquidazione tra i detentori di quote, oppure tra questi ultimi e la società di gestione o la banca depositaria, sono sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.